

	<b>ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "CIARDO – PELLEGRINO"</b> <b>LICEO ARTISTICO "V. CIARDO"</b> <b>LICEO ARTISTICO-ISA "G. PELLEGRINO"</b> <b>ISA SERALE "G. PELLEGRINO"</b> Sede Dirigenza e Uffici di Segreteria Via Vecchia Copertino, n. 6 73100 – Lecce <b>Codice meccanografico LEIS041001 C.F. 80011860758</b> tel. 0832.352431 fax 0832.228866 e-mail <a href="mailto:leis041001@istruzione.it">leis041001@istruzione.it</a> pec <a href="mailto:leis041001@pec.istruzione.it">leis041001@pec.istruzione.it</a> sito web <a href="http://www.liceociardolecce.gov.it">www.liceociardolecce.gov.it</a>	
---	--	---

## IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 7/3/2014 alle ore 9,00 nell'aula di Presidenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'I.I.S.S. Ciardo Pellegrino di Lecce per l'a.s 2013/2014.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

### PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Tiziana Paola RUCCO

### PARTE SINDACALE

RSU Ciardo	Sergio D'Onofrio	C.G.I.L.
	Tornese Luca	S.N.A.L.S.
RSU Pellegrino	Lamosa Marcello	C.I.S.L.
	Lorenzo Palmina	C.I.S.L.
TAS	Calò Macchia Antonio	C.I.S.L.
SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI	FLC/CGIL...../.....	
	CISL/SCUOLA.....	
	UIL/SCUOLA...../.....	
	SNALS/CONFSAL.....	
	GILDA/UNAMS...../.....	

## **TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e permangono fino alla stipula di un nuovo contratto.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può essere integrato o modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

### **Art. 2 – Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.
4. Per la definizione dell'accordo di interpretazione autentica, si seguono le medesime procedure della stipula del contratto.

## **TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

### **CAPO I - RELAZIONI SINDACALI**

Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.

### **Art. 3 – Obiettivi e strumenti**

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
  - a. Contrattazione integrativa
  - b. Informazione preventiva
  - c. Procedure di concertazione
  - d. Informazione successiva
  - e. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

### **Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico**

1. La RSU comunica il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) al Dirigente scolastico.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte

sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

#### **Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa**

1. Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dai contratti e dalle norme di legge (articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; articolo 9, comma 4; articolo 33, comma 2; articolo, 34 comma 1; articolo 51, comma 4; articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09).
2. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

#### **Art. 6 – Informazione preventiva**

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
  - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
  - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
  - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
  - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
  - e. utilizzazione dei servizi sociali;
  - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
  - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie previste dalla normativa vigente.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
4. Ricevuta l'informazione preventiva, la R.S.U. ed i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno facoltà di iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta ; durante lo svolgimento della procedura di concertazione le parti non assumono decisioni unilaterali.
5. La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta ed in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative ; nel caso si raggiunga un'intesa essa ha valore vincolante per le parti.

#### **Art. 7 – Informazione successiva**

1. Sono materie di informazione successiva:
  - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
  - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
2. La R.S.U. ed i rappresentanti dell'OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, anche in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto di accesso agli atti, con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e dalla Legge 675/96.
3. Il Dirigente curerà la pubblicazione all'albo degli elenchi delle attività svolte dal personale dei relativi nominativi con numero di ore retribuite.

### **CAPO II - DIRITTI SINDACALI**

#### **Art. 8 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una propria bacheca, situata nell'atrio d'ingresso della scuola, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.

2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale arredato e dotato di computer, stampante e collegamento Internet; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. Alla R.S.U. sarà possibile attivare un indirizzo di posta elettronica e sarà riservata una sezione dell'eventuale sito Internet d'Istituto. Sarà garantita alla R.S.U. una dotazione minima di cancelleria ed il materiale per lo svolgimento della normale attività e le sarà concesso di utilizzare la fotocopiatrice per la riproduzione di materiale da diffondere tra il personale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

#### **Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Per le assemblee che coinvolgono contemporaneamente più ordini e gradi di scuole, nelle quali l'orario di svolgimento delle attività didattiche sia differenziato, si considera convenzionalmente riportato alle ore 8,00 l'inizio delle attività e alle ore 13,00 il termine delle medesime attività, ai fini del computo delle ore di assemblea.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
7. Per garantire la vigilanza il Dirigente Scolastico può utilizzare i docenti non partecipanti anche con adattamenti di orario (inversioni di lezioni, disposizioni, recupero permessi brevi) dandone avviso con 24 ore di anticipo.
8. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché la sorveglianza nei piani. Si concorda, pertanto, di individuare le seguenti unità: una per il centralino e la vigilanza dell'ingresso e una unità per la vigilanza ai piani superiori (una per piano per ciascuna sede). La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
9. Nell'ipotesi di partecipazione ad assemblee non coincidenti con le ore finali del proprio turno di servizio ed in presenza di particolari motivi riconducibili alla distanza tra il luogo di svolgimento dell'assemblea e la sede di servizio, il personale ATA può, secondo le eventuali intese intercorse tra la RSU e il dirigente scolastico, non riassumere servizio al termine dell'assemblea. In tal caso, il servizio non prestato sarà recuperato secondo le modalità definite nel contratto integrativo d'istituto.
10. Per quanto non previsto si fa riferimento al CIR.

#### **Art. 10 – Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

#### **Art. 11 – Diritto di sciopero**

1. Il Dirigente invita in forma scritta il personale a rendere comunicazione circa l'adesione allo sciopero entro il terzo giorno dalla comunicazione dello svolgimento dello stesso. La dichiarazione dei lavoratori è volontaria e individuale, se data non può essere revocata dopo l'avvenuta comunicazione alle famiglie. Chi non ha dato preavviso circa i propri intendimenti viene considerato in sciopero se non si trova in servizio all'inizio del proprio orario di lavoro. I docenti che prestano servizio successivamente alla prima ora, se non scioperanti, sono tenuti a comunicarlo entro le ore 8.30. Il docente libero da attività didattica nella giornata di sciopero deve comunicare solo l'eventuale adesione allo sciopero.
2. Entro il termine fissato dal precedente comma e sulla base dei dati disponibili, il Dirigente valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, ecc.) o la sospensione del servizio alle famiglie.
3. Il Dirigente può modificare l'orario di servizio, sulla base delle dichiarazioni di adesione, comunicandolo 48 ore prima dello sciopero. Il giorno dello sciopero il Dirigente, per sopravvenute esigenze e per adesioni superiori al previsto, può riorganizzare l'orario precedentemente comunicato utilizzando il personale non scioperante, in servizio in quella giornata, solo per il numero di ore per esso previste anche con anticipo nell'arco della giornata, per attività didattica nelle proprie classi o per vigilanza sulle classi scoperte.
4. Secondo quanto stabilito dalla L. 146/90, così come modificata e integrata dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola 29/11/07, si conviene che, in caso di sciopero di tutto il personale ATA, il servizio deve essere garantito esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche situazioni, sotto elencate:
  - a) Svolgimento di esami finali e/o scrutini finali: n. 1 Assistente Amministrativo per le attività di natura amministrativa, n. 1 Assistente tecnico (nei casi in cui il tipo di esame preveda l'uso dei laboratori), n. 1 Collaboratore Scolastico per l'apertura e la chiusura dei locali;
  - b) Predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: è assicurata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e/o da n. 1 Assistente Amministrativo, n. 1 Collaboratore Scolastico.
5. Il personale ATA che riceve la comunicazione di essere nel contingente può chiedere entro il giorno successivo di essere sostituito perché intende scioperare.
6. Al di fuori delle specifiche situazioni sopra elencate, non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero dei dipendenti, in quanto nessun atto autoritativo potrà essere assunto dal Dirigente Scolastico nei confronti dei medesimi senza un apposito accordo con la RSU o con le Organizzazioni sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL Scuola.
7. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi vanno computati tra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere escluse dalle trattenute stipendiali.

#### **Art. 12 – Adempimenti e comportamenti in caso di sciopero**

1. In caso di adesione allo sciopero da parte di tutti i collaboratori scolastici, i docenti presenti sono tenuti a prendere servizio presso gli Uffici di Segreteria, se aperti.
2. Se l'istituto è aperto, i docenti non scioperanti sono tenuti a garantire la presenza per tutta la durata del proprio orario individuale di lavoro previsto, svolgendo la normale attività didattica nelle proprie classi e la sola vigilanza sui minori di altre classi.

#### **Art. 13 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

### **TITOLO TERZO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

#### **CAPO I - NORME GENERALI**

#### **Art. 14 – Risorse**

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
  - a. Gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
  - b. Gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
  - c. Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR

- d. Residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
  - e. Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
  - f. Indennità di direzione DSGA parte variabile a carico del FIS
  - g. Indennità di direzione sostituto DSGA
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta a:  
 FIS a.s. 2013/2014 pari a € 47.206,96 l. dip. (€ 62.643,64 L.s.)  
 Economie totali a.s. 2012/2013 € 12.217,39 l. dip. (€ 16.212,48 l.s.)  
 TOTALE € 59.424,35 Lordo dipendente ( € 78.856,11 Lordo Stato)

#### **Art. 15 – Attività finalizzate**

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico la previsione di tali fondi, sulla base dei parametri stabiliti nell' Accordo del 26/11/2013 e comprese le economie del precedente anno scolastico, è pari a:

	L. s.
Progetto PON- C1e B7	€ 43.656,67
Progetto Diritti a scuola Tip. A	€ 3.845,00
Progetto Diritti a scuola Tip. B	€ 2.700,00
Progetto FixO	€ 7.340,00
Attività sportiva	€ 4.151,16
Corsi di recupero	€ 8.330,94
Ore eccedenti sost. doc. assenti	€ 4.887,20
Funzioni strumentali al POF	€ 5.771,49
Incarichi specifici del personale ATA	€ 2.376,00
Indennità di direzione DSGA	€ 6.449,22
Indennità di direzione sostituto DSGA	€ 989,56

3. Le attività retribuite con fondi specifici saranno quelle individuate nei relativi progetti e gli incarichi saranno assegnati secondo i seguenti criteri:
  - formale domanda dell'interessato;
  - rispondenza del curriculum professionale all'oggetto dell'incarico;
  - rotazione degli incarichi.
4. Si allegano come parte integrante del presente contratto i Piani finanziari di utilizzo dei finanziamenti relativi ai seguenti Progetti:
  - Progetto Diritti a scuola Tip. A – B **ALLEGATO 1**
  - Progetto FixO **ALLEGATO 2**

#### **Art. 16 – Finalizzazione delle risorse del FIS**

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

#### **Art. 17 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica**

2. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, comprese le economie dell'anno precedente, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnate, con ripartizione proporzionale alle unità in organico di diritto, ed incluse le economie del precedente anno scolastico riassegnate alla medesima parte, le seguenti risorse:

FIS 2013/2014	Economie 2012/2013		Lordo dipendente	Lordo Stato

€ 52.812,68 (- € 4.860,00 - € 745,71)	€ 12.217,39	Personale docente	€ 48.980,35	€ 64.996,92
Tot. da contrattare € 59.424,35 l.d.		Personale ATA	€ 10.444,00	€ 13.859,19

### Art. 18 – Stanziamenti

1. Le risorse vengono assegnate, per ogni anno scolastico, in base a criteri specifici deliberati dagli OO.CC. (Consiglio di istituto, Collegio dei Docenti) in relazione alle esigenze individuate.
2. Tale assegnazione dovrà necessariamente specificare la cifra totale preventivamente assegnata al personale docente, quella preventivamente assegnata al personale A.T.A. , e quella eventualmente accantonata per la retribuzione di attività non previste o non prevedibili all'inizio dell'anno scolastico.
3. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale delle attività, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)	€ 4.987,50	9289,00
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)	€ 1.365,00	€ 7.802,76
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)	€ 1.190,00	€ 1.579,13
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)	€ 19.670,00	€ 26.102,09
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2 lettera b) CCNL 29/11/2007)	€ 840,00	€ 1114,68
Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)	€ 20.912,50	€ 27.750,89
<b>TOTALE</b>	<b>€ 48.965,00</b>	<b>€ 64.976,56</b>
Fondo di riserva	<b>€ 15,35</b>	<b>€ 20,37</b>

Il fondo di riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.

4. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

	Lordo dip.	Lordo stato
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)	€ 10.317,50	€ 13.691,32
Fondo di riserva	€ 126,50	€ 167,87
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.444,00</b>	<b>€ 13.859,19</b>

Il fondo di riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.

5. Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del POF o del Piano Annuale delle attività.
6. Per ogni anno scolastico dovrà essere redatto e concordato un apposito documento, che verrà considerato parte integrante del presente contratto ed allegato ad esso, nel quale saranno illustrate e specificate in modo chiaro e completo le modalità di ripartizione delle risorse per detto anno scolastico in base a quanto sopra esposto.

#### **Art. 19 - Conferimento degli incarichi**

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Allo scopo di perseguire una generata diffusione delle competenze gestionali e progettuali non c'è un'ampia partecipazione all'applicazione di quanto previsto nel Pof, si concorda sul fatto che gli incarichi debbano essere distribuiti tra il maggior numero di personale, anche considerando che la concentrazione degli incarichi potrebbe ridurre l'efficacia e l'efficienza del servizio.

#### **Art. 20 - Termini e modalità di pagamento**

1. I compensi a carico del F.I.S. sono liquidati entro il 31 agosto, previa disponibilità di cassa. Per attività finanziate da enti pubblici o soggetti privati i compensi, purché le attività siano concluse e documentate, saranno liquidati entro quindici giorni dal momento in cui la scuola disporrà del finanziamento presso il proprio Istituto Tesoriere. Eventuali ore eccedenti all'incarico saranno retribuite solo se preventivamente richieste ed autorizzate.
2. A consuntivo e comunque al termine dell'anno scolastico le attività non programmate ma deliberate dal Collegio dei Docenti ed effettivamente svolte verranno retribuite anche forfettariamente sulla base delle disponibilità finanziarie, previa approvazione del Consiglio di Istituto.
3. I compensi derivanti da attività aggiuntive previste nel F.I.S. e contrattate con la R.S.U. non saranno decurtate in caso di assenza dal servizio purché vi sia stata la possibilità di svolgere l'incarico assegnato. (L.133/2008 art. 71 c.5)
4. Entro il mese di settembre successivo saranno comunicati alle R.S.U. gli elenchi dei nominativi, delle ore e del tipo di attività aggiuntive svolte.
5. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

### CAPO II- PERSONALE DOCENTE

#### **Art.21 – Attività aggiuntive**

1. Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extracurricolari tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri :
  - a. Disponibilità dichiarata
  - b. Professionalità documentata e riferita all'incarico
  - c. Partecipazione all'ideazione e/o progettazione dell'attività
  - d. Rotazione degli incarichi a parità di requisiti
  - e. Graduatoria interna.
2. Le attività retribuite con il F.I.S. saranno individuate, di norma, tra le seguenti :
  - a. Il particolare impegno professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica;
  - b. le attività aggiuntive di insegnamento;
  - c. le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo;
  - d. le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento;
  - e. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali;
  - f. compensi per ogni altra attività deliberata dal consiglio d'istituto nell'ambito del POF;
  - g. particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.

3. Ogni incarico dovrà essere conferito per iscritto specificando la durata, il compenso lordo spettante e le modalità di svolgimento e di certificazione ed i tempi e modalità di pagamento. Nell'attribuire gli incarichi per le attività aggiuntive, sia al personale docente che a quello non docente, il D.S. avrà cura di evitare il cumulo di più incarichi sulla stessa persona. Tale limite potrà essere superato per formale indisponibilità di altro personale e sempre sulla base della disponibilità dichiarata dal dipendente.
4. Tutte le attività aggiuntive, conferite con le modalità di cui al comma precedente, devono essere retribuite entro 31 agosto, previa disponibilità di cassa. Dette attività, inserite nel P.O.F., saranno certificate da firma di presenza per quelle per le quali è previsto un preciso orario; con eventuale dichiarazione personale del dipendente per quelle per cui è previsto un compenso forfettario quantificato in ore.
5. A consuntivo e comunque al termine dell'anno scolastico le attività non programmate ma deliberate dal Collegio dei Docenti ed effettivamente svolte verranno retribuite anche forfettariamente sulla base delle disponibilità finanziarie, previa approvazione del Consiglio di Istituto.
6. Entro il mese di settembre successivo saranno comunicati alle R.S.U. gli elenchi dei nominativi, delle ore e del tipo di attività aggiuntive svolte.

### **Art.22 - Collaboratori del Dirigente**

1. I collaboratori del dirigente, da retribuire con il fondo di istituto sono quelli di cui al comma 2 dell'art.88 del CCNL, ai sensi del POF e della delibera del C.d.I. del 7/12/2012.
2. A tali docenti spettano i seguenti compensi, in misura forfetaria annua:

	Lordo dip.	Lordo stato
Collaboratore vicario	2.625,00	3.483,38
Secondo collaboratore	2.362,50	3.135,04

Si precisa che il collaboratore vicario, che fruisce di semiesonero dall'insegnamento, non ha giornata libera ed è in servizio durante l'intera durata delle lezioni antimeridiane e pomeridiane. I compensi dei due collaboratori prevedono anche un riconoscimento forfettario per la sostituzione del dirigente nei periodi di assenza in corso d'anno.

### **Art. 23 - Funzioni strumentali al POF**

1. Il Collegio dei Docenti individua il numero di Funzioni strumentali e le Aree di intervento ed i criteri di assegnazione degli incarichi.
2. Per l'a.s 2013/2014 sono individuate le seguenti Funzioni strumentali alle quali si conviene di corrispondere i compensi indicati:

Area	N. docenti	Compenso (Lordo dipendente)	Compenso (Lordo stato)
Gestione del Pof e Progettazione d'istituto	1	€ 869,86	€ 1.154,30
Interventi e servizi per gli alunni e comunicazione con le famiglie	2	€ 869,86	€ 1.154,30
Sostegno al lavoro dei docenti	2	€ 869,86	€ 1.154,30
Orientamento e rapporti con il mondo del lavoro	1	€ 869,86	€ 1.154,30
Rapporti con il territorio e gli EE.LL. e organizzazione eventi	1	€ 869,86	€ 1.154,30
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.349,28</b>	<b>€ 5.771,49</b>

Si allega come parte integrante del presente contratto la ripartizione dettagliata delle risorse del FIS docenti per l'anno scolastico 2013/2014 (**ALLEGATO 3**)

#### **Attività di pratica sportiva**

### **Art. 23 – Attività di pratica sportiva**

1. L'attività complementare di pratica sportiva svolta da docenti in servizio all'interno dell'Istituzione Scolastica (le ore eccedenti le 18 ore sino ad un massimo di 6 ore settimanali) verrà retribuita nella misura oraria, pari ad 1/78 dello stipendio, maggiorata del 10%, secondo quanto previsto dall'art. 87 del CCNL 2006/09, sempre nei limiti del budget.

### CAPO III- Personale ATA

#### **Art. 24 - Quantificazione delle attività aggiuntive**

1. Le attività aggiuntive svolte dal personale A.T.A. possono essere svolte oltre l'orario di lavoro e considerate attività estensive, oppure richiedendo maggiore impegno rispetto a quelle previste dal profilo ricoperto sono da considerare come attività intensive; le attività intensive dovranno essere definite in termini di carico forfettario di lavoro e riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. Ai sensi dell'art. 51 del CCNL 2006/09, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite compatibilmente con le disponibilità finanziarie.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per la realizzazione di specifici progetti o attività previsti e quantificati nel P.O.F. il D.S., sentito il D.S.G.A. attribuisce con formale ordine di servizio scritto settimanale, a firma del D.S.G.A., le attività aggiuntive in modo da assicurare l'eventuale apertura della scuola e consentire lo svolgimento delle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa da parte degli studenti.
4. Nell'attribuire gli incarichi per le attività da retribuire con il Fondo dell'Istituzione Scolastica si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri :
  - a. Professionalità accertata a ricoprire tale incarico
  - b. Disponibilità dichiarata del personale
  - c. Sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
  - d. Rotazione degli incarichi.
  - e. Graduatoria interna
5. Le attività aggiuntive, sia estensive che intensive, vanno svolte dal personale previo incarico scritto a firma del D.S.; nell'ordine di servizio predisposto dal D.S.G.A. deve comparire, oltre alla descrizione dell'attività da svolgere, l'esatta quantificazione delle ore di servizio necessarie per l'espletamento dell'incarico e il compenso previsto.
6. La prestazione aggiuntiva o il turno pomeridiano di servizio devono, per tutto il personale A.T.A., essere notificati all'interessato di norma almeno tre giorni prima, con nota scritta, salvo esigenze urgenti.
7. Il personale è tenuto per prestazioni aggiuntive ad apporre la propria firma di presenza sul Registro delle presenze del personale A.T.A., indicando l'esatto orario di entrata e di uscita.
8. Le attività retribuite con il F.I.S. saranno individuate, di norma, tra le seguenti :
  - a. attività aggiuntive del personale A.T.A. individuate nel Piano delle Attività come da CCNL del 29.11.2007 ;
  - b. attività aggiuntive del personale A.T.A. individuate in base alle necessità contingenti ;
  - c. compensi per ogni altra attività deliberata dal consiglio d'istituto nell'ambito del POF;
  - d. intensificazione del lavoro per il personale A.T.A. in dipendenza dell'assenza di colleghi;
  - e. attività aggiuntive in forma intensiva o estensiva da parte del personale A.T.A. per lavori relativi al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio.
9. Per le attività estensive si conviene di retribuire per intero fino a 30 per i collaboratori scolastici e 35 per gli assistenti amministrativi e tecnici.  
le ore eccedenti potranno essere retribuite o recuperate compatibilmente con la disponibilità del Fondo di Istituto e compatibilmente con le esigenze di servizio.
10. A tutto il personale (collaboratori e assistenti) viene riconosciuta un'ora forfettaria per ogni giorno di sostituzione di collega assente che costituirà un monte ore da retribuire o recuperare.

#### **Art.25 – Recuperi compensativi**

1. Possono essere disposti recuperi compensativi in alternativa al pagamento delle attività aggiuntive fino ad un massimo del 50% del totale su base annua, salva diversa richiesta degli interessati.

### Art. 26 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
  - professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite
  - disponibilità degli interessati
  - anzianità di servizio
3. La notifica dell'attribuzione dell'incarico deve contenere in modo chiaro e puntuale le attività da svolgere per ogni singolo profilo in aggiunta a quanto previsto in base alle proprie funzioni ed il compenso forfettario per l'espletamento dell'incarico, ai sensi del CCNL in vigore.
4. Il D.S. potrà revocare l'incarico assegnato solo in caso di accertata e manifesta inadeguatezza all'incarico. In tale caso il D.S. potrà riassegnare ad altro personale l'incarico stesso seguendo i sopraindicati parametri. Fino al momento di detta contestazione il dipendente ha diritto alla quota pro rata del compenso, purché non adisca a contestazione formale nelle sedi deputate.
5. In caso di assenza prolungata del personale incaricato, il D.S. potrà assegnare l'incarico temporaneamente ad altro personale ; in questo caso i compensi saranno attribuiti pro-rata alle persone alle quali sia stato assegnato il medesimo incarico.
6. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate:

#### INDIVIDUAZIONE INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA

	QUANTITA'	QUALIFICA	Lordo Dip.	lordo stato
Amministratore di sistema-Gestione sicurezza:backup-antivirus ecc.- Assistenza scrutinio elettronico	1	ASS. TECN.	400,00	530,80
Informatizzazione fascicoli personali - ricostruzioni carriera	1	ASS. AMM.	400,00	530,80
Responsabile magazzino	1	ASS. AMM.	400,00	530,80
Supporto attività didattiche di laboratorio-manifestazioni/mostre "Ciardo"- piccola manutenzione	1	COLL. SCOL.	295,25	391,80
Supporto attività didattiche di laboratorio-manifestazioni/mostre "Pellegrino"	1	COLL. SCOL.	295,25	391,80
<b>TOTALE</b>			<b>1.790,50</b>	<b>2.376,00</b>

Si allega come parte integrante del presente contratto la ripartizione dettagliata delle risorse del FIS ATA per l'anno scolastico 2013/2014 (**ALLEGATO 4**).

### TITOLO QUARTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

#### Art. 27 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dai lavoratori tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può liberamente verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

## **Art. 28 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
2. Al RSPP compete un compenso forfettario di 180 ore pari € 3.150,00 l.d. (€ 4.180,05 l.s.) per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR o ai fondi dell'Istituzione scolastica.
3. E' nominato per la sede staccata un Gestore delle emergenze con compenso forfettario di 30 ore pari a € 525,00 l.d. (€ 696,68 l.s.) per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR o ai fondi dell'Istituzione scolastica.

## **Art. 29 - Le figure sensibili**

1. Per ogni sede scolastica il Dirigente nomina le figure previste dalle norme vigenti.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e, qualora sprovviste di certificazioni, saranno appositamente formate attraverso specifico corso organizzato di norma dal MIUR (o con fondi a carico della scuola, se vi è disponibilità).
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme vigenti.
4. Per corrispondere il compenso alle figure sensibili viene destinato un budget gravante sui fondi appositamente assegnati dal MIUR; in mancanza di questi, non è previsto alcun compenso.
5. Alle suddette figure competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

## **Art. 30 - Sicurezza dei dati per uso amministrativo**

1. Il Dirigente Scolastico ed il D.S.G.A. organizzeranno le attività e la formazione necessarie per l'ottemperanza ai dettati del D. L.vo 196/2003 attinenti al trattamento dei dati. Di tale organizzazione verrà data informazione preventiva al R.L.S.

Per quanto non previsto si fa riferimento al D. lgs. 626/94, al D. Lgs. 81/2008 e sue successive integrazioni e modifiche (revisione dicembre 2013).

## **TITOLO QUINTO - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 18.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente, ai sensi dell'art. 48 c. 3 del D. Lgs. 165/2001, può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento di in capienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO

**PARTE PUBBLICA**

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Tiziana Paola Rucco

**PARTE SINDACALE**

RSU Ciardo Sergio D'Onofrio C.G.I.L. ....

Tornese Luca S.N.A.L.S. ....

RSU Pellegrino Lamosa Marcello C.I.S.L. ....

Lorenzo Palmina C.I.S.L. ....

TAS Calò Macchia Antonio C.I.S.L. ....

SINDACATI FLC/CGIL.....

SCUOLA CISL/SCUOLA.....

TERRITORIALI UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....